

Anci Marche

Comuni della Regione

Associazioni di Categoria

Associazioni dei Consumatori

Loro Sedi

E p.c.

Prefettura di:

- Ancona
- Ascoli Piceno
- Fermo
- Macerata
- Pesaro – Urbino

Alla Conferenza delle regioni e Province autonome

Loro Sedi

Oggetto: Contributo interpretativo in materia di Attività produttive a seguito delle entrate in vigore del DL 52 del 22 aprile '21

Nell'attesa di un eventuale inserimento della Regione Marche nella "Zona Gialla", molte amministrazioni comunali, associazioni di categoria e numerosissimi operatori del settore chiedono precisazioni in merito all' **Articolo 4 comma 1 del DL 52/2021 - Attività dei servizi di Ristorazione.**

I quesiti ricorrenti riguardano:

1. **le aperture di bar, gelaterie e similari e di tutte le attività di ristorazione**, comprese quelle svolte come attività secondarie (ad esempio legate agli stabilimenti balneari), stagionali o temporanee, che rientrano nella definizione di "svolte **da qualsiasi esercizio**";
2. **l'interpretazione** da dare al termine "**all'aperto**", ad esempio se possono essere utilizzate coperture, verande e chiusure laterali su tre lati con vetrate scorrevoli, portici e simili.

Quesito n° 1)

L' articolo 4 comma 1 del DL stabilisce in modo chiaro e preciso che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite **“le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena.”**

Considerato che, il citato Decreto **fa riferimento in generale** alle attività dei servizi di ristorazione **svolte da qualsiasi esercizio**, e tenendo conto anche dell'articolo 27 del DPCM del 2 marzo 2021, nella definizione di **attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, rientrano a titolo esemplificativo anche bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie ecc.**

Si ritiene, quindi, che nel concetto di attività dei servizi di ristorazione **svolte da qualsiasi esercizio**, debbano essere comprese tutte le attività sopra richiamate, anche se svolte **come attività secondaria, stagionale o temporanea**.

Quesito n° 2)

Il DI 52/2021 stabilisce che la ristorazione può svolgersi **“all’aperto”**, pertanto è da presupporre che la stessa non deve, dal punto di vista urbanistico, essere svolta in un luogo chiuso.

Si ritiene quindi che, l'attività all'aperto possa essere svolta anche sotto **portici, tettoie e coperture, verande, loggiati, balconate, dehors o mediante utilizzo di ombrelloni o similari, almeno aperti su tre lati**. Se la veranda o portico utilizzata è circondata da vetrate scorrevoli, queste devono necessariamente essere sempre aperte almeno su tre lati, in quanto altrimenti si incorrerebbe in un luogo chiuso dove è vietato svolgere l'attività di ristorazione.


Sono fatte salve le disposizioni relative alle attività di mense e/o catering continuative su base contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali e diverse interpretazioni da parte della presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri competenti.

Cordiali Saluti

Il Dirigente P.F. - Credito, cooperative,
commercio e tutela dei consumatori

Dott. Pietro Talarico



Il Vice Presidente e Assessore alle Attività
Produttive

Dott. Mirco Carloni

